



CITTA' DI PRESICCE

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Atto n. 69 Del 30/04/2014	Oggetto: IUC-TASI- Approvazione tariffe anno 2014.
--	---

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Aprile alle ore 15.00 ,
presso la Sede Comunale, il **COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. GUIDO APREA**

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000,
si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

PARERE PARERE FAVOREV

DATA 30/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MARZO VINCENZO

REGOLARITA' CONTABILE

PARERE PARERE FAVOREV

DATA 30/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MARZO VINCENZO

Con l'assistenza del Segretario Generale del Comune: DOTT. ROBERTO ORLANDO

OGGETTO: IUC – TASI – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale (esclusi immobili classificati nella categoria A/1, A/8 e A/9) e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata alla stregua della base imponibile ai fini IMU;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

VISTO, inoltre, il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale in data 30/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che nel regolamento è stato stabilito il criterio di riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;

VISTA la propria deliberazione in data 30/04/2014, *immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria (IMU):

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Aliquota ordinaria	10 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 nel modo seguente:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili escluso aree edificabili	0,6 per mille
Aree edificabili	0,0 per mille

DATO ATTO che in ordine alle riduzioni e/o detrazioni TASI si rinvia alle determinazioni approvate in sede di regolamento Comunale per la istituzione del tributo di cui trattasi;

STIMATO in €. 65.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni e/o agevolazioni previste dal vigente regolamento;

PRESO ATTO che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito del presente tributo sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione ordinaria delle strade;
- manutenzione ordinaria del verde;

PRESO ATTO, altresì, delle risultanze contabili del costo dei predetti servizi indivisibili, di seguito riportate:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica;	€ 232.000,00
2	sicurezza;	€ 152.196,96
3	manutenzione strade(al netto quote finanziate da sanzioni al CDS);	€ 3.150,13
4	manutenzione del verde	€ 5.500,00
TOTALE		€ 392.808,09

DATO ATTO che il gettito TASI previsto per l'anno in corso è pari ad € 65.000,00;

RILEVATO che la copertura dei servizi indivisibili è del 16,55.%;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del competente centro di responsabilità ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

DELIBERA

- 1) **APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
-------------	----------

Abitazione principale e relative pertinenze	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili escluso aree edificabili	0,6 per mille
Aree edificabili	0,0 per mille

- 2) **STIMARE** in €. 65.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle tributo di cui trattasi;
- 3) **PRENDERE ATTO:**
 - che il costo complessivo dei servizi indivisibili individuati dal vigente regolamento ammonta ad € 392.808,09;
 - che la copertura del costo dei servizi indivisibili è del 16,55.%;
- 4) **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 5) **PUBBLICARE** le aliquote TASI sul sito internet del Comune, nella sezione appositamente dedicata;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to DOTT. GUIDO APREA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

Presicce, li

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

F.to Maria Tonina COLETTA

IL MESSO COMUNALE

F.to: Salvatore BRIGANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- E' stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al CO.RE.CO. per il controllo;
- Decorsi dieci gorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3°, T.U. n. 267/2000)
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato di on aver riscontrato vizi di illegittimità (art. 134 comma 1° T.U. 267/2000 provv. N. _____ del _____ prot. _____ sez. _____)

Presicce li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Presicce li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ROBERTO ORLANDO